# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

## CLX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

## INDICE

PAG.

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 2322

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

RAFFAELLI ed altri: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750. (513) . . 2322

PRESIDENTE 2322 2324, 2326, 2327, 2328, 2329

ANGELINO PAOLO . . 2322, 2323, 2324, 2325

PUCCI ANSELMO . . . . . 2322. 2323, 2326

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . 2323, 2324, 2325, 2326, 2329

TOGNI GIULIO BRUNO . . . . . 2323, 2328

GRILLI GIOVANNI . . . . . 2323, 2324

ZUGNO . . . . . 2323

ARMAROLI . . . . . 2324, 2325, 2326

NAPOLITANO FRANCESCO . . . . . 2324, 2325

RAUCCI . . . . . 2325

RESTIVO . . . . . 2326, 2327, 2328

RAFFAELLI . . . . . 2327, 2328, 2329

**Proposta di legge** (*Rinvio della discussione*):

BIMA ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo. (4204) . . . . . 2329

PRESIDENTE . . . . . 2329

PAG.

ASSENNATO . . . . . 2329

ANGELINO PAOLO . . . . . 2329

SERVELLO . . . . . 2329

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Provvedimento per il credito alla cooperazione. (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*). (3172) . . . . . 2329

PRESIDENTE . . . . . 2329, 2331, 2332

RESTIVO . . . . . 2330, 2331, 2332

ANGELINO PAOLO . . . . . 2331, 2332

ZUGNO . . . . . 2331

RAFFAELLI . . . . . 2331, 2332

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2331

ARMAROLI . . . . . 2331

BIMA . . . . . 2331

**Disegni di legge** (*Rinvio della discussione*):

Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla Società per azioni U.I.T.E. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4183) . . . . 2333

PRESIDENTE . . . . . 2333, 2334

BIMA . . . . . 2334

PAG.

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2886-*B*) . . . . . 2334

PRESIDENTE . . . . . 2334, 2335, 2336

ALBERTINI . . . . . 2335

SERVELLO . . . . . 2335

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847) . . . . . 2336

PRESIDENTE . . . . . 2336, 2337, 2339

GERMANI . . . . . 2336

DE LEONARDIS . . . . . 2336

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2337

BIGI . . . . . 2337

ANGELINO PAOLO . . . . . 2337

ZUGNO . . . . . 2338

CASTELLUCCI, *Relatore* . . . . . 2338

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 2339

**La seduta comincia alle 9,55.**

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Pucci Anselmo, come cofirmatario della proposta di legge n. 513.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (513).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Amadei, Paolicchi, Pucci Anselmo, Liberatore: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 ».

Onorevoli colleghi, cercherò di riassumere i termini delle precedenti discussioni. Debbo ricordare che il provvedimento sottoposto al nostro esame riguarda un arenile in territorio del comune di Vecchiano nei pressi dei comuni di Viareggio e San Giuliano Terme, in Versilia; dietro detto arenile sorge una pineta che continua il sistema di pinete che è tipico della zona che da Viareggio scende verso sud. L'arenile della estensione di circa 42 ettari e che si estende per una lunghezza di 4 chilometri, può essere utilizzato per le attività turistiche che danno vita alla zona e si intenderebbe assegnarlo al comune di Vecchiano proprio nell'intento di sottrarlo al pericolo di una diversa utilizzazione.

La preoccupazione che ha mosso gli onorevoli proponenti non è, per la verità, soltanto quella di voler dare al comune di Vecchiano ed ai comuni contermini, la disponibilità dell'arenile per lo sviluppo turistico e balneare della zona ma anche e soprattutto – ed è chiaramente detto – è quella di essere più tranquilli, attraverso la consegna ad amministrazioni locali di detta superficie, circa la difesa paesistica dell'insieme e la salvaguardia delle pinete peraltro in alcune zone già notevolmente intaccate per l'eccesso di costruzioni.

Queste le considerazioni che hanno mosso gli onorevoli proponenti dell'articolo unico con il quale si autorizza la vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano dell'arenile del patrimonio dello Stato, della superficie di metri quadrati 428.750, posto fra le foce del Serchio ed il confine con il comune di Viareggio, al prezzo di lire 200.000 a ettaro, da pagarsi in 20 rate con l'interesse legale.

ANGELINO PAOLO. Concordo perfettamente con la proposta di legge al nostro esame perché, qualora intervenisse la speculazione privata, verrebbe deturpata questa zona, così come già è avvenuto per altre zone di rilevante interesse turistico. L'ente pubblico, invece, ritengo sia il più idoneo a conservare intatta la zona paesistica e ad utilizzarla in modo che tale utilizzazione non abbia solo carattere finanziario ma lasci libere – per l'uso della popolazione – vaste zone che potranno essere frequentate da coloro che non possono permettersi il lusso di pagare le 30 o 40 mila lire mensili per l'uso di una cabina, come generalmente vengono richieste nelle zone balneari contermini.

Queste le ragioni per le quali appoggiamo in pieno il provvedimento in esame.

PUCCI ANSELMO. A nome del Gruppo comunista ed anche come cofirmatario della proposta di legge in esame, sostengo l'approvazione del provvedimento poiché, come ha giustamente fatto rilevare l'onorevole Pre-

sidente, esso consentirà la valorizzazione e, nello stesso tempo, la conservazione della conformazione paesistica, caratteristica di tutta la zona che costituisce la continuazione, verso sud, della Versilia.

Sono sicuro che gli onorevoli colleghi comprenderanno la giustezza e soprattutto la opportunità del trasferimento al comune di Vecchiano dell'arenile di cui si tratta e vorranno confortare il provvedimento della loro approvazione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Raffaelli e altri sulla vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750, però fa rilevare che il prezzo fissato in lire 200.000 ad ettaro è veramente esiguo.

Il Governo ritiene che tale cifra debba essere elevata, per lo meno, ad un milione per ettaro.

TOGNI GIULIO BRUNO. Dobbiamo sapere se si tratta di vendita o di una donazione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una vendita.

GRILLI GIOVANNI. Ci sono dei precedenti. Abbiamo regalato a tanti altri enti degli immobili dello Stato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui si parla di vendita!

ZUGNO. L'onorevole Grilli parla di precedenti. Naturalmente posso riferirmi al periodo di quattro anni e mezzo in cui mi trovo qui: in questi quattro anni e mezzo non c'è mai stata una alienazione di beni patrimoniali da parte dello Stato se non preceduta da una relativa valutazione degli organi tecnici statali.

Vorrei aggiungere che è doveroso, da parte dei membri della nostra Commissione, chiedere che certe linee, certi principî siano mantenuti; che ci sia una valutazione, una stima da parte degli organi tecnici erariali, così come si è fatto nei casi precedenti. Poi si potrà vedere se accettare o meno, se concedere una riduzione o meno.

Ricordo un caso in provincia di Avellino in cui si concesse la riduzione del 10 per cento rispetto alla stima fatta dall'U.T.E.; ma credo che sia questo un caso unico. Quindi, anche la valutazione discrezionale da parte della Commissione potrei ammetterla, ma non che la decisione possa avvenire in questi termini, cioè che la Commissione sia chiamata a decidere su di un valore, su di un prezzo senza che si conosca il punto di vista degli organi tecnici dello Stato.

Chiedo formalmente che la discussione della proposta di legge sia rinviata oppure il rappresentante del Governo ci dovrebbe dire se ha a portata di mano tutti gli elementi di valutazione da parte degli organi tecnici dello Stato.

ANGELINO PAOLO. In risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Zugno, vorrei che si ricordasse qualche altro precedente: per esempio l'alienazione di un'isola della Laguna Veneta, ceduta all'E.N.I. Noi, riconoscendo l'importanza di quella vendita ai fini industriali, abbiamo discusso il provvedimento; ma, comunque, abbiamo dato l'approvazione al prezzo che era stato ritenuto insufficiente anche da qualcuno della vostra parte.

Noi, tutto questo, lo abbiamo approvato.

Non vorrei neanche ricordare una certa stima fatta per un valore di 64-65 milioni di lire per un immobile demaniale qui in Roma, a Campo Marzio, che la Commissione ha stabilito in un milione di lire in quanto si era riconosciuta l'esistenza di certi vincoli in considerazione dei quali il bene non interessava lo Stato ma, anzi, per questo comportava soltanto oneri di manutenzione.

Nel caso in esame, concedendo questa area ad un comune, non facciamo questa concessione perché il comune a sua volta possa disporne a suo piacimento, ma la condizioniamo – secondo quanto detto nella relazione – alla tutela del paesaggio così da impedire che si verifichino delle speculazioni.

Non si tratta di una vendita da una parte e dall'altra di un acquisto a titolo di sfruttamento a carattere commerciale; si tratta, semplicemente, di una tutela per il timore che questo arenile possa, domani, diventare oggetto di una vera e propria speculazione.

Conosciamo a cosa portano queste speculazioni! Basta andare a vedere come dalla speculazione privata, è stata ridotta la riviera Ligure.

Ritengo che, in mano ad un comune che ha interesse a mantenere intatto il paesaggio, potremmo essere tranquilli per quanto riguarda quella zona. D'altro canto debbo dire che non ho mai fatto distinzione tra Governo centrale e governo locale; sono entrambi enti pubblici ed in questo mi richiamo anche al concetto degli anglosassoni che in tante cose ci sono maestri e che chiamano questi enti, *locals governments*. Sono enti pubblici che hanno uno scopo preciso: quello di tutelare il pubblico patrimonio.

PUCCI ANSELMO. Vorrei soprattutto chiedere di tenere presente l'ente al quale

l'arenile viene ceduto. Il trasferimento viene fatto in favore di un comune e tutti sappiamo in quali condizioni si trovino i bilanci comunali.

Sono in discussione proposte e disegni di legge che riguardano il ripiano dei bilanci deficitari dei comuni; le statistiche ci forniscono dati impressionanti e quando poi, andiamo a trasferire una superficie di terreno non valorizzato in favore di un comune, arriviamo fino a richieste di 1 milione di lire ad ettaro.

In che cosa consiste questo bene patrimoniale? Non è altro che una superficie guadagnata al mare che si è ritirato; si è creata così una superficie di arenile che può costituire un bene patrimoniale dal quale lo Stato può realizzare qualcosa ma credo che le fortune del bilancio dello Stato non possono farsi con questi mezzi, specialmente quando una operazione di questa portata pone in difficoltà l'ente cui il bene viene trasferito: un comune agricolo come Vecchiano, con una popolazione agricola, con difficoltà di bilancio, che viene posto in condizioni di non poter operare quando gli si impone l'onere di lire 42 milioni per l'acquisto.

In tal modo si creano, già in partenza, delle difficoltà per la valorizzazione della superficie trasferita. Il trasferimento, infatti, ha un fine che è quello della valorizzazione che comporta la necessità di investimenti.

Se in partenza, fissiamo un prezzo elevato per la compravendita, il comune non sarà nelle condizioni di effettuare la valorizzazione stessa.

PRESIDENTE. C'è un punto che vorrei precisare. Nell'articolo unico si dice: da pagarsi in venti rate con l'interesse legale. Sono rate semestrali o annuali?

Se noi accettiamo la valutazione a ettaro di cui alla proposta del Sottosegretario, l'oggetto della compravendita avrebbe complessivamente un prezzo di 42 milioni di lire; se le rate sono annuali il prezzo da pagarsi è di due milioni all'anno, se, invece, le rate sono semestrali si dovrebbero pagare annualmente quattro milioni, il che sposta notevolmente l'onere che l'amministrazione viene a subire per effetto dell'acquisto.

ARMAROLI. Desidero insistere anche io sul concetto che, variando il prezzo, si finisce col costringere il comune a fare una certa speculazione. La cifra di 200.000 lire a ettaro costituisce già un vincolo a non fare della speculazione. Bisogna pure considerare che questa area non dà una rendita immediata, ma va incontro ad interessi collettivi. Mi pare che la somma di un milione a ettaro finisca con l'alterare la finalità che ha ispirato la presentazione della proposta di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei fare una proposta allo scopo di contemperare le giuste ragioni prospettate dall'onorevole Zugno, per salvare il principio e per non creare un precedente pericoloso, e le buone ragioni fatte presenti dall'onorevole Paolo Angelino e da altri colleghi, i quali sostengono trattarsi, tutto sommato, di devolvere un terreno ad un comune che lo acquista non certamente per farne una speculazione. Pertanto proporrei di stabilire il prezzo per ettaro a 500.000 lire: verremmo a salvare il principio e nello stesso tempo il comune non avrà le preoccupazioni che sono state prospettate.

GRILLI GIOVANNI. Occorre, prima di tutto, tener conto che quello di Vecchiano è uno dei tanti comuni che hanno il proprio bilancio deficitario. D'altra parte sappiamo che vi sono precedenti numerosi i quali dimostrano che, spesse volte, lo Stato cede ad enti locali o altri enti dei propri beni a condizioni tali che possono essere considerate di quasi gratuità. Non capisco quindi perché il Sottosegretario si oppone, come sono d'avviso che l'onorevole Napolitano Francesco non dovrebbe fare una proposta di quel tipo.

Per cui, se fosse possibile mantenere il testo della proposta di legge, credo sarebbe quanto di meglio potrebbe fare la Commissione; altrimenti graveremmo di più la mano sul comune e aumenteremmo il suo *deficit*.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il comune utilizzerà quella superficie.

ANGELINO PAOLO. Sì, ma per colonie estive.

GRILLI GIOVANNI. Sappiamo quello che avvenne per l'isola presso Venezia che venne ceduta ad un prezzo simbolico, ad un prezzo quasi nullo. È stato ceduto, una volta, un edificio, per un prezzo simbolico, ad un ente non di Stato. È per questo che chiedo al Governo di non insistere e ridurre il più possibile la sua richiesta.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi pare che la cifra non possa essere ridotta a meno di lire 500 mila.

Tutto sommato, a me pare che il comune sosterrà un onere molto relativo, anche in relazione a quelle che sono le condizioni fatte presenti. D'altra parte in tal modo viene salvato il principio; creeremmo, altrimenti, un precedente pericoloso dato che molte di queste aree analoghe sono richieste da altri comuni, anche per scopi non speculativi, ma

lo Stato non può regalare ai comuni quelle che sono le proprie attività patrimoniali.

Insisterei, quindi, sulla cifra da me proposta di lire 500.000 e mi auguro che gli onorevoli colleghi siano d'accordo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei far rilevare che il problema relativo alla vendita a trattativa privata di questo arenile, al comune di Vecchiano, è un problema che si trascina da diverso tempo. Vi era stata già una trattativa in proposito. L'Intendenza di finanza aveva stabilito un prezzo di lire 40.000.000 senonché una circolare del Ministero, dispose, ad un certo momento, il blocco delle vendite di tutte le proprietà demaniali, blocco che, tuttora, permane. Il Ministero delle finanze, però, proprio per aderire alla richiesta formulata attraverso la proposta di legge in esame, è venuto nella determinazione di accondiscendere alla vendita ma, nel frattempo, sono state avanzate molte altre richieste, tra le quali, quella dell'Ente provinciale del turismo di Pisa che ha offerto una somma maggiore.

Il Ministero delle finanze si è trovato nella impossibilità di accedere alla richiesta formulata al prezzo contenuto nella proposta di legge anche perché, nell'articolo unico, non vengono specificati gli scopi ai quali la proprietà verrà destinata, domani, quando sarà acquisita dal comune.

Non voglio, in questo momento, bloccare una richiesta che viene dai colleghi della sinistra di questa Commissione; vorrei, però, avere un breve periodo di tempo anche per sentire l'Intendenza di finanza di Pisa, l'Ufficio tecnico erariale e per convincere il Ministro a scendere alquanto perché il Ministro, questa mattina, nelle direttive impartitemi, ha detto che la cifra della vendita deve essere non inferiore a lire 1.000.000 per ettaro.

Sarò ben lieto di poter aderire ad una proposta che riduca da lire 1.000.000 a lire 500.000, però, per poter accedere a questa richiesta, è necessario che effettui queste ulteriori indagini anche in periferia, per vedere quali potrebbero essere gli scopi ai quali il comune potrebbe destinare questa proprietà e per accedere, eventualmente, anche ad una proposta di vendita a condizioni inferiori.

Qualora, però, si dovesse insistere, dovrei rimanere fermo nella richiesta fatta dal Ministro.

In conseguenza di quanto sopra detto, chiederei un brevissimo rinvio della discussione così da poter venire incontro, nella maniera migliore, alle richieste fatte e salvaguardando il principio.

ANGELINO PAOLO. Desidererei si tenesse conto di un fatto. È vero che, nel testo dell'articolo unico, non vi è nulla che riguardi gli scopi cui l'arenile è destinato; la relazione però ci informa che il Ministero dei lavori pubblici ha vincolato, con proprio decreto, i comuni di Viareggio e di Vecchiano a redigere un piano regolatore, conoscendo l'alto valore paesistico della zona che è quindi già sottoposta ad un notevole vincolo. Di conseguenza, il comune di Vecchiano non potrà mai avere la funzione di speculatore; se mai, acquisisce l'arenile per rendere più gradevole la zona e ciò comporta delle spese!

ARMAROLI. C'è tutto un condizionamento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È, però, relativo?

RAUCCI. Credo che la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario non sia da accettarsi. La nostra Commissione è in sede legislativa, sta compiendo uno sforzo per arrivare, tenendo conto dei fini che si propone il comune e della necessità di salvare il principio, a stabilire un prezzo equo; essa è, a mio parere, in grado di decidere su questo prezzo. Siamo, peraltro, di fronte ad un bene che non ha valori tali per cui si pongono grossi problemi per il Ministero delle finanze. Si deve inoltre tener conto che provvedimenti, anche di un certo rilievo, sono stati presi senza che fossero prospettati tanti dubbi da parte del Governo. Ritengo che si possa senz'altro arrivare, oggi, ad una decisione indicando alla unanimità quello che la Commissione ritiene un prezzo equo che non sia quello indicato dal Governo e che a noi sembra troppo forte se si tien conto del bilancio del comune e delle finalità non speculative per le quali il terreno viene richiesto.

Sono del parere che il Governo possa accedere ad una proposta che tenga conto del parere espresso da larga parte della Commissione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo insiste nella posizione espressa.

NAPOLITANO FRANCESCO. Desidererei conoscere il parere degli onorevoli proponenti e del Governo circa la proposta da me avanzata.

RAUCCI. La accettiamo anche se riteniamo che il prezzo indicato nel testo della proposta di legge sia un prezzo equo. Comunque, piuttosto che rinviare l'approvazione, accettiamo la proposta dell'onorevole Napolitano. Eguale cosa possono fare sia il Governo, sia gli altri membri della Commissione.

PUCCI ANSELMO. Vorrei aggiungere che i pareri cui ha alluso l'onorevole Sottosegretario sono già noti. Conosciamo pure le offerte fatte da privati. Si sa bene che si tratta di una superficie molto richiesta ma dobbiamo tener presente che qui si tratta del trasferimento ad un comune, ad un ente, quindi, che fa parte della struttura dello stato italiano; non si offre a privati ma alla collettività e credo che il Governo abbia tutto l'interesse a che il comune sia in condizioni di poter sostenere l'onere che si accolla.

Aggiungo poi che il terreno è vincolato da un decreto del Ministero dei lavori pubblici.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un vincolo relativo. Visto che la Commissione è decisamente orientata a discutere e non intende accedere alla richiesta del Governo per un breve rinvio, vorrei pregare il Presidente Relatore e quindi la Commissione a definire, a precisare le modalità relative al versamento delle rate e includere nell'articolo unico il concetto che gli scopi ai quali viene destinata l'area non avranno carattere speculativo.

PRESIDENTE. A me pare – onorevoli colleghi – che interpretando quello che è stato detto e il suggerimento avanzato dal Sottosegretario, potremmo forse sistemare la questione così: il prezzo rimane fissato nella cifra suggerita dall'onorevole Napolitano; dopo il comma che riguarda il prezzo (500.000 lire da pagarsi in 20 rate), bisognerebbe inserire la seguente frase: « i beni venduti non possono essere ulteriore oggetto di compra-vendita », cioé deve trattarsi di una cessione al comune di beni che non possono essere trasferiti a privati.

ARMAROLI. Di fatto il proprietario rimane lo Stato. Se si stabilisce quel vincolo credo che dobbiamo lasciare il prezzo di 200 mila lire.

PRESIDENTE. La proposta di legge si basa su due principî: un concetto di acquisizione della proprietà da parte del comune e poi – lo dice chiaramente la relazione – la destinazione dell'arenile allo sviluppo turistico balneare della zona.

Non si tratta di un bene che non avrebbe alcuna concreta destinazione; ha un valore che io non posso, ora, precisare, ma si potrebbe anche sapere la sua entità, quale è il presunto provento dall'affittanza – qualora fosse affittato – per metro quadrato secondo le tariffe che il Demanio applica in casi analoghi. Se questo è il meccanismo della legge, la zona sarà sottoposta, da una parte a una sistemazione stradale e urbanistica, e, dall'altra parte ad uno sfruttamento balneare.

Se si vende tale bene al comune e si dice che non si vuole la lottizzazione da parte dei privati, è evidente che questa preoccupazione è preminente e costituisce lo scopo principale e il poterla enunciare attraverso un emendamento (questo bene venduto non può formare oggetto di ulteriore compra-vendita) bloccherebbe la ragione per la quale il terreno ora viene venduto, sul quale poi il comune può fare, col sistema delle affittanze, tutto quello che vuole; in questa materia non esiste, in Italia, un precedente.

PUCCI ANSELMO. Mi sembra non vi siano contrasti che non possano essere superati. Si tratta solo di ragionare e valutare ogni elemento. L'arenile di cui si tratta è lungo quattro chilometri ed ha una profondità che va dai 50 ai 100 metri; 200 metri al massimo. Si può, quindi, facilmente immaginare quale sia la sua conformazione. Sulla zona vi è il vincolo del Ministero dei lavori pubblici che impone la redazione di un piano regolatore intercomunale, piano regolatore che è in fase di elaborazione. In esso sarà stabilita la superficie destinata ad aree fabbricabili, non solo ai fini della costruzione di stabilimenti balneari ma anche quelle superfici che, più in profondità, saranno destinate alla costruzione di alberghi, ville, pensioni. Ora, se questa superficie viene vincolata in modo che il comune non può trasferirne la proprietà ad altri, si impedisce la costruzione da parte di privati, di alberghi, pensioni ed attività del genere. Uno stabilimento balneare può essere costruito in base ad un contratto di concessione, ma non vi è privato che azzardi una costruzione di albergo od altro su di una superficie che non è di sua proprietà. Rischiamo di stabilire dei vincoli che impedirebbero l'attuazione del piano regolatore. Se eleviamo il prezzo, diamo al comune questa facoltà di utilizzare l'area nel miglior modo, secondo le esigenze urbanistiche e della collettività?

RESTIVO. Ritengo, a parte le considerazioni ora prospettate, che l'inclusione del proposto inciso, nel testo della norma, determini un problema sul piano della costituzionalità. Non so se, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, esista una proprietà che sia insuscettibile, per un tempo indeterminato, di essere trasferita. Porrei, invece, altri limiti perché mi sembra che questa situazione di assoluta intrasferibilità finirebbe con l'essere una clausola inoperante e contrastante con la Costituzione.

L'obiettivo, quindi, che vogliamo perseguire, potrebbe, sul piano di una valutazione giuridica della validità della legge, cadere completamente.

Se ho bene inteso lo spirito delle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi, non si tratta tanto di una questione di prezzo quanto, invece di una garanzia che il valore paesistico della zona non sarà, nella sua funzione, ancorato soltanto all'interesse del comune ma ad interesse di più ampio respiro. Un trasferimento, senza particolari condizioni, potrebbe domani porre il comune nell'angoscia di una situazione difficile, nella condizione di subire una spinta per una utilizzazione di queste aree che gli consenta di risolvere problemi contingenti al di fuori di quella che è la prospettiva che anima, invece, la nostra Commissione.

La mia preoccupazione non è tanto quella di ottenere un prezzo che possa far conseguire alla Amministrazione dello Stato qualche cosa di più perché, su questo terreno, il prezzo indicato è un prezzo assolutamente irrisorio in ordine al mercato attuale e sono anzi convinto di non fare una ipotesi azzardata dicendo che l'Amministrazione del Demanio avrà già avuto delle offerte che superano di gran lunga quel prezzo e dico questo non per sostenere che il terreno in oggetto non debba essere trasferito, ma per chiarire che il prezzo ha un rilievo estremamente relativo; ma quello che mi preoccupa è che vi sia un vincolo e non soltanto quello che nasce dalla formulazione di un piano intercomunale ma di difesa del valore paesistico della zona, che non sia ancorato alla economia del comune ma che garantisca il servizio di questa zona a tutto un complesso di territori che potranno gravitare su di essa. È questo l'aspetto che vorrei vedere riflesso nel provvedimento: più che il conseguimento di un prezzo maggiore, la garanzia che il bene venga ceduto a chi, avendo voce in questo campo, ne disponga secondo tutti quei limiti che in atto non esistono e che invece rappresentano il presupposto della cessione. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici che invita alla compilazione di un piano intercomunale sottolinea soltanto la rilevanza della zona, non nell'interesse di un solo comune, ma nell'interesse dei comuni viciniori; non implica, però limitazione delle quote di aree che possono essere destinate ad edificazione né noi, possiamo essere tanto presuntuosi da stabilire, oggi, che nella costruzione non si può eccedere un certo rapporto. Il nostro giudizio non potrebbe essere che estremamente generico. Credo che si potrebbe essere tutti concordi sulla proposta di stabilire che il bene in oggetto debba essere trasferito al comune di Vecchiano e con l'assicurazione da parte del Ministero che il bene resti fin da questo momento vincolato agli scopi qui ampiamente illustrati. Occorre, però, studiare la formula idonea e per questo studio penserei sarebbe opportuno rinviare di brevissimo tempo, anzi, alla prossima seduta, il seguito della discussione. Non ritengo sia necessario sentire la Sovrintendenza ai monumenti e l'Ente provinciale per il turismo, ma la formula da studiare deve rispecchiare le nostre preoccupazioni e garantire che il comune, spinto da esigenze particolari, non valorizzi la zona con criteri che contrastano con interessi di carattere generale. Questi sono i presupposti di fondo di una nostra precisazione.

RAFFAELLI. Le osservazioni e le considerazioni dell'onorevole Restivo, mi pare che trovino già nell'attuale stato di fatto completa sodisfazione. Infatti, quella zona è sottoposta a un doppio vincolo: da parte del Ministero della pubblica istruzione sotto il profilo della tutela del paesaggio e del Ministero della marina mercantile che stabilisce determinate e rigide condizioni di utilizzazione – chiunque sia il proprietario – di quel tratto di terreno agli effetti delle esigenze della navigazione e della visibilità costiera. È cioé doppiamente vincolato e il trasferimento che facciamo al comune non scardina quei vincoli ma li trasferisce all'Ente che sarà proprietario.

RESTIVO. Questi vincoli non operano; lo leggo nel vostro giornale.

RAFFAELLI. Non operano nei confronti di proprietari privati che a volte, in modo abusivo, viola l'efficacia di quei limiti, perciò sosteniamo il passaggio al Comune che ne garantisce il rispetto.

PRESIDENTE. Vorrei tentare di riassumere i termini della questione. In un primo momento mi era sembrato di poter accogliere il suggerimento da parte del Governo e tradurlo in quell'emendamento che non si è sottratto alle giuste critiche dell'onorevole Restivo. Era semplicemente il tentativo di riassumere in un emendamento un suggerimento che è stato bene sia stato posto perché, tra l'altro, ha dato occasione di sviscerare che non si tratta soltanto di creare strade e utilizzare piccoli stabilimenti balneari, ma anche di lottizzare e creare, là dove è possibile, alberghi e altro.

Quindi, nulla osta a raccogliere la fondatezza di queste critiche, però ad esse sono subentrati dei suggerimenti che sono stati og-

getto della seconda parte dell'intervento dell'onorevole Restivo: è vero che su questa zona sono già predisposti dei vincoli e il comune non può non applicarli qualunque sia la fonte (Ministero marina mercantile, Ministero dei lavori pubblici, Sovrintendenza alle Belle Arti), però potrebbe darsi che noi riusciremmo a togliere ogni residua preoccupazione se potessimo iniziare l'articolo unico recependo i concetti che, per la più idonea formazione di un piano urbanistico e per l'applicazione dei disposti vincoli paesistici, è autorizzata la vendita a trattativa privata, ecc. Col che, mi pare, non si aggiunge nulla di nuovo a quanto stabilito; però da un punto di vista formale potranno essere tranquilli quelli che hanno preoccupazioni di questo titolo, perché si dice: badate che questa vendita è fatta per poter dar modo di applicare idoneamente li piano urbanistico e di osservare integralmente il vincolo paesistico.

RESTIVO. Ma il vincolo paesistico non risulta.

PRESIDENTE. Esiste perché c'è un decreto...

RESTIVO. Il decreto invita soltanto i comuni a redigere un piano di massima.

RAFFAELLI. C'è un decreto molto precedente: tutta la zona è vincolata dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Perciò ho proposto di dire « per la più idonea formazione e per l'applicazione dei predisposti vincoli paesistici ».

RESTIVO. Io aggiungerei però un altro vincolo che possiamo determinare così: in considerazione del fatto che nella utilizzazione della zona i nove decimi del terreno venduto saranno destinati ad attrezzature di carattere pubblico, ecc., il prezzo è fissato in lire *tot*. In questo modo giustifichiamo il prezzo, perché su mille metri quadrati soltanto cento potranno non avere quella destinazione.

PRESIDENTE. Non possiamo dire che sarà costruito su di un decimo, due decimi o tre decimi dell'area fino a quando non ci sarà un piano regolatore.

TOGNI GIULIO BRUNO. Considerato che ci sarà un piano regolatore intercomunale il quale dovrà tenere conto delle esigenze dei comuni, possiamo accentuare la destinazione pubblica e turistica di questo arenile con un comma aggiuntivo contenente la disposizione che il piano regolatore dell'arenile dovrà essere steso con particolare riguardo alle esigenze turistiche e paesistiche, di intesa con l'Ente provinciale del turismo e il Ministero dei lavori pubblici.

RAFFAELLI. Mi pare che la sua proposta sia in aggiunta a quanto già detto. Il piano intercomunale è sottoposto alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici; i comuni sottostanno evidentemente alle decisioni dell'autorità tutoria.

TOGNI GIULIO BRUNO. Al limite del piano intercomunale il comune può tendere alla massima utilizzazione intensiva.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo proposto, mi pare demandi a tutte le autorità competenti in questa materia, la tutela della osservanza delle norme che a noi interessano. Ritengo che la Commissione sia garantita *ad abundantiam*.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile del patrimonio dello Stato, della superficie di metri quadrati 428.750,, posto fra la foce del Serchio e il confine con il comune di Viareggio (Lucca).

Il prezzo è fissato in lire 200.000 a ettaro da pagarsi in 20 rate con l'interesse legale.

L'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro delle finanze ».

Do lettura dell'emendamento al primo comma nel senso di premettere all'articolo unico le seguenti parole.

« Per la più idonea formazione di un piano urbanistico ed in applicazione dei disposti vincoli paesistici... ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo nel testo emendato che pongo in votazione:

« Per la più idonea formazione di un piano urbanistico e in applicazione dei disposti vincoli paesistici, è autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile del patrimonio dello Stato, della superficie di metri quadrati 428.750, posto fra la foce del Serchio e il confine con il comune di Viareggio (Lucca).

(*È approvato*).

Nei riguardi del secondo comma vi è una prima proposta di emendamento presentata dall'onorevole Napolitano: sostituire le parole « lire 200.000 » con le parole « lire 500 mila ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta ora da stabilire se il pagamento deve essere effettuato in rate semestrali od annuali.

MICHELI. *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Semestrali.

RAFFAELLI. È una dizione che si trova in diecine di atti consimili: « in rate annuali ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel seguente testo proposto come da emendamenti Napolitano Francesco e Raffaelli.

« Il prezzo è fissato in lire 500.000 a ettaro da pagarsi in 20 rate annuali con l'interesse legale ».

(*È approvato*).

Poiché sul terzo comma non vi sono proposte di emendamento, do lettura dell'articolo unico nel testo emendato:

« Per la più idonea formazione di un piano urbanistico e per l'applicazione dei disposti vincoli paesistici, è autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile del patrimonio dello Stato, della superficie di metri quadrati 428.750, posto fra la foce del Serchio e il confine con il comune di Viareggio (Lucca).

Il prezzo è fissato in lire 500.000 a ettaro da pagarsi in venti rate annuali con l'interesse legale.

L'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro delle finanze ».

Pongo in votazione il testo dell'articolo unico.

(*È approvato*).

RAFFAELLI. Dichiaro, a nome della mia parte, che siamo favorevoli alla approvazione del provvedimento, anche con le modifiche che il Governo ha voluto imporre.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo (4204).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bima, Napolitano Francesco, Zugno, Castellucci, Togni Giulio Bruno, Mello Grand: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo ».

Del provvedimento sono io stesso Relatore e la relazione che accompagna la proposta di legge mi pare spieghi, a sufficienza, le ragioni che hanno indotto gli onorevoli colleghi a presentarla.

ASSENNATO. Vorrei chiedere un breve rinvio della discussione del provvedimento perché la lettura del testo di legge mi lascia perplesso circa il rapporto fra gli articoli 1 e 2. Sarei grato anche di un rinvio di soli otto giorni.

PRESIDENTE. Esiste un collegamento tra gli articoli 1 e 2!

ASSENNATO. A mio parere non vi è alcun collegamento tra i due articoli e vorrei anzi dire che la materia di cui all'articolo 2 può essere meglio regolata solo dopo che si sia stabilito qualcosa di più preciso.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a concedere il rinvio richiesto. Ed è, quindi, inutile addentrarsi nell'esame di merito. Sono di opinione diversa dall'onorevole Assennato circa la inesistenza del collegamento fra gli articoli 1 e 2; potrei, comunque, essere in errore ed è cosa che si potrà vedere nella discussione che si farà.

ANGELINO PAOLO. Debbo far osservare che con il 31 dicembre scade il blocco posto dalla legge alla ritenzione del personale in servizio. Se calcoliamo la durata dell'*iter* Camera-Senato e, eventualmente Senato-Camera, mi sorge il timore che si superi la data del 31 dicembre.

Non mi oppongo al rinvio; vorrei però che il provvedimento venisse discusso nella prossima seduta.

SERVELLO. Pur non opponendoci al rinvio, raccomanderei però, di tenere conto della scadenza.

PRESIDENTE. Propongo, formalmente, di rinviare la discussione del presente provvedimento alla prossima seduta di mercoledì 21 corrente mese.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare: Provvedimenti per il credito alla cooperazione (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3172).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare: « Provvedimenti per il cre-

dito alla cooperazione », approvata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 28 giugno 1961.

In assenza dell'onorevole Patrini, Relatore, ed in considerazione del fatto che ritengo che il provvedimento abbia una sua importanza ed una sua urgenza, svolgerò, se non vi sono osservazioni, io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, debbo innanzitutto dire che le ragioni per le quali il provvedimento in esame trasmesso alla Camera dal Presidente del Senato della Repubblica in data 5 luglio 1961 viene solo ora in discussione non risiedono nel fatto che non ne sia stata valutata, anche dalla Presidenza della Camera, l'importanza ma bensì nel fatto che si è dovuto superare un conflitto di competenza sollevato dalla Commissione Bilancio; conflitto che è stato superato solo quindici giorni or sono. Non appena è stato possibile ho ritenuto, quindi, doveroso che il provvedimento fosse subito inserito nell'ordine del giorno. Con tale proposta si stabilisce che il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituito presso la Banca nazionale dei lavoro, è aumentato da lire 2 miliardi 500 milioni a lire 7 miliardi e che a questo incremento si provvede per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante 5 versamenti annuali di 500 milioni di lire, ciascuno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62; per lire 1 miliardo mediante conferimento da parte della Banca nazionale del lavoro; per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane; per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane.

I conferimenti debbono essere effettuati entro il 1° gennaio 1962. Siamo, quindi, in ritardo nei riguardi della data di conferimento, comunque ritengo che, qualora il provvedimento in esame venisse da noi ora approvato, in modo da non perdere tempo con un rinvio al Senato, si potrebbero ottenere favorevoli ripercussioni nel settore.

D'altra parte i conferimenti di cui trattasi, per notizie da me assunte presso alcuni degli Enti interessati ai conferimenti stessi, riguardano somme concordate perché la originale proposta non era formulata come la attuale.

Il primo articolo è stato radicalmente mutato dal Senato, perché dinanzi alla richiesta che diceva sostanzialmente « aumentiamo il fondo di dotazione », si è voluto precisare come effettuare questo aumento. Quindi, dal punto di vista del conferimento stesso, siamo tranquilli sulla legittimità sotto ogni profilo.

L'articolo 2 stabilisce la misura dell'interesse che si deve versare al Tesoro da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione che è dell'uno per cento; gli interessi spettanti allo Stato sono attribuiti alla Sezione stessa per ridurre il costo finale del denaro nelle operazioni. L'articolo 3 dice che, a garanzia dei prestiti, può essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Tutto ciò mi sembra ovvio. Poi si dice che detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.

L'articolo 4 prevede l'adeguamento dello statuto della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che il riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario verrà fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 6 si occupa della graduatoria e dei criteri di preferenza attraverso i quali saranno esaminate le domande.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.

L'ultimo articolo autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò premesso, informo che non mi è pervenuto alcun emendamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTIVO. All'articolo 6 si stabilisce un titolo preferenziale per le domande che concernono i settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, in rapporto alle leggi di incentivazione dell'iniziativa privata. Non comprendo perché non sia stata inserita anche l'agricoltura. È vero che nell'articolo precedente c'è un riferimento al credito agrario e un altro alla pesca, attraverso la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ma non vorrei che il combinato disposto di questo articolo dia l'impressione che il settore agricolo, su cui maggiormente l'esigenza di uno sviluppo cooperativo si prospetta, possa apparire trascurato.

Siccome abbiamo in questo campo una legislazione complessa, non so se il mio rilievo trovi esatto collocamento in materia.

Se questa elencazione contenuta nell'articolo denuncia una dimenticanza, non vorrei che venisse a determinarsi una strana contraddizione: da una parte diciamo che la cooperazione si deve sviluppare soprattutto nel campo agricolo e dall'altro canto, invece, lo mettiamo in una posizione meno favorita.

ANGELINO PAOLO. È vero che la richiesta di fondi per il credito alla cooperazione era notevolmente superiore, perché si riconosce una funzione importante alla cooperazione e in particolare nel settore agricolo del nostro Paese, ma è anche vero che l'onorevole Restivo probabilmente non ha osservato che l'articolo 3 parla appunto di prestiti alle cooperative agricole. Ciò, vuol dire che la cooperazione agricola non è esclusa.

C'è di più. All'articolo 5 troviamo che « in sede di riparto delle anticipazioni agli istituti di credito agrario » ... « saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste... ecc. ».

Poi, all'articolo 7, nell'elencazione delle esclusioni non è compreso il settore agricolo: « le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia ».

RESTIVO. Si ammette una graduatoria che secondo me è in contrasto con i criteri di agevolazione alle cooperative.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se, oltre a questo stanziamento di sette miliardi per il credito alla cooperazione, si può raggiungere quella cifra di 25 miliardi richiesta dall'iniziativa popolare.

ZUGNO. In merito a quanto ha detto l'onorevole Angelino, debbo dichiarare che nessuno, credo, ha dubitato – tanto meno l'onorevole Restivo – che la cooperazione agricola sia esclusa da questo provvedimento. Il rilievo fatto dall'onorevole Restivo che nella preferenza offerta dall'articolo 6 le cooperative agricole sono escluse, credo sia fondato in quanto, se è vero che nell'articolo 5 ci sono dei crediti riservati all'agricoltura, nell'articolo 6 c'è un riferimento rispetto al fondo globale stabilito dall'articolo 1.

Sui fondi e sui crediti messi a disposizione della cooperazione dall'articolo 1 confluiscono tutti i settori, cioè la pesca che ha un suo fondo, l'artigianato che ha un suo fondo.

La elencazione fatta dall'articolo 6 acquista notevole importanza, e, a mio avviso, potrebbe essere citato come primo il settore agricolo in quanto, se vi è oggi un settore che particolarmente abbisogni di essere incentivato, come risulta dalle sollecitazioni venute proprio negli ultimi tempi perché questa disposizione venga approvata, e appunto il settore cooperativo agricolo per cui credo che la domanda fatta dall'onorevole Restivo non possa che avere una risposta positiva, anche se dispiace che un provvedimento debba essere nuovamente inviato al Senato.

Si tratta, d'altronde, di un settore che sarebbe posto in condizione di non avere tutte quelle agevolazioni che, invece, attraverso l'emendamento proposto, gli deriverebbero.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione, ritengo sia il caso di chiarificare la questione proposta dall'onorevole Restivo e di formulare l'emendamento ad essa corrispondente. Ciò naturalmente implicherebbe il rinvio della discussione ad altra seduta.

RAFFAELLI. Pregherei l'onorevole Presidente di non adottare questa misura e ciò anche in considerazione del lungo *iter* già seguito dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Si tratterebbe solo di un breve rinvio.

RAFFAELLI. Si può discutere sulla osservazione proposta dall'onorevole Restivo e superarla. Sarei dell'opinione di giungere ad una conclusione in questa stessa seduta.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo deve rispondere anche alla richiesta prospettata dall'onorevole Angelino.

ARMAROLI. Propongo di approvare il provvedimento nel suo testo attuale.

BIMA. Permane, però, l'inconveniente lamentato.

PRESIDENTE. Non credo sia semplice risolvere il problema proposto perché la legislazione precedente parla di credito agrario di esercizio. Ritengo comunque che, rispetto alle norme attualmente in vigore, si sia fatto un passo avanti. D'altro canto l'agricoltura è regolata da altri provvedimenti; esiste anche presso la Banca nazionale del lavoro, la possibilità di compiere operazioni di credito agrario di esercizio. Ora, poiché non si tratta di credito di esercizio ma di credito destinato agli impianti delle aziende, mi pare sia da desumere dal contesto che non si è voluto appesantire con attività non previste, quella che è la situazione attuale e ciò, evidentemente, per non interferire attraverso la sezione di credito alla cooperazione. Vorrei proporre di passare agli articoli ma, se gli onorevoli colleghi insistono nelle proposte di emendamento, dovrei, fare ricerche accurate in materia.

RESTIVO. Desidero conoscere se nella settimana in corso la Commissione terrà altre sedute.

PRESIDENTE. Sarebbe mia intenzione di non riunire la Commissione durante questa settimana.

ANGELINO PAOLO. Avanzo quindi proposta formale di procedere senza ulteriori rinvii.

RESTIVO. Se non si può tenere un'altra riunione in settimana, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Restivo non insiste nell'emendamento da lui proposto, proporrei di passare alla approvazione degli articoli.

RAFFAELLI. Non una ma più di una osservazione dovremmo fare al disegno di legge in esame ma, come più volte ho detto, per superare la eccezione regolamentare che era stata prospettata, avevo assicurato che da parte nostra non sarebbero stati proposti emendamenti migliorativi al testo approvato dal Senato e questo perché, allo stato cui si è giunti dopo la deliberazione del Senato, è per noi prevalente che il provvedimento in esame, sia pure modificato e ridotto nella sua portata, vada in esecuzione, dopo essere stato approvato da questo ramo del Parlamento. Ora, se la parte che io rappresento e che ebbe il suo ruolo nella presentazione del disegno di legge – e nessuno lo disconosce – in questa sede rinuncia a qualsiasi discussione di merito sul testo del Senato, a me sembra che gli onorevoli Restivo e Zugno possano soprassedere a certi rilievi che hanno un fondamento ma sono di grado più limitato. Vorrei qui ricordare che la nostra parte ed i colleghi socialisti, al Senato, si astennero dalla votazione e questa astensione fu motivata con la volontà di accettare le notevoli modificazioni peggiorative introdotte dal Governo e dalla maggioranza per non ritardare l'approvazione del provvedimento che, anche fortemente ridotto nella sua portata era di estrema necessità per il finanziamento delle attività cooperative.

Non vi è dubbio che c'è una notevole attesa perché questo provvedimento – sia pure molto ridotto rispetto a quello dovuto alla iniziativa popolare – sia approvato.

Sono grato al Presidente per la sua relazione e per la buona intenzione di giungere questa mattina alla approvazione del disegno di legge e dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione per coerenza alla posizione assunta al Senato e per non ostacolare l'approvazione da parte della Commissione.

ANGELINO PAOLO. Anche noi non siamo del tutto sodisfatti, però non ci sentiamo vincolati dai nostri compagni del Senato. Se pur non siamo sodisfatti consideriamo che il provvedimento è qualche cosa di utile per la cooperazione e, pertanto, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. A questo punto ritengo opportuno passare senz'altro alla votazione degli articoli. Non siamo qui – purtroppo – per realizzare dell'ottimo; ci dobbiamo accontentare del bene e del sufficiente. Credo che il provvedimento sia un bene, perché servirà a dare linfa alla Sezione di credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro la cui attività, fino ad ora, per penuria di fondi, non ha potuto esplicarsi come era desiderato dal legislatore.

Do lettura degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con la legge 2 aprile 1951, n. 252, è aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.

All'incremento si provvede:

*a*) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante 5 versamenti annuali di 500 milioni di lire ciascuno a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;

*b*) per lire 1 miliardo mediante conferimento da parte della Banca nazionale del lavoro;

*c*) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

*d*) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane.

I conferimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente saranno effettuati entro il 1° gennaio 1962.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a trasferire dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione alla Sezione di credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), al fine di aumentare il capitale della Sezione per il credito fondiario per operazioni di carattere esclusivamente cooperativo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli interessi da versare al Tesoro da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono corrisposti nella misura dell'1 per cento sulla somma di proprietà dello Stato e costituente il fondo di dotazione.

Gli interessi spettanti allo Stato oltre il tasso dell'1 per cento e fino al tasso del 3,5 per cento sono attribuiti alla Sezione stessa per ridurre il costo finale del denaro nelle operazioni della Sezione riguardanti soltanto la realizzazione di investimenti per costruzioni, impianti, attrezzature e macchinari per la razionalizzazione, ammodernamento, rinnovo dei processi produttivi e distributivi delle cooperative.

(*È approvato*).

ART. 3.

A garanzia dei prestiti può essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà provveduto ad adeguare lo statuto della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, alle disposizioni legislative in vigore per il credito ai vari settori, economici ai quali la cooperazione può partecipare.

(*È approvato*).

ART. 5.

In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Cooperative concernenti il Credito, l'Assicurazione e l'Edilizia.

(*È approvato*).

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del

comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 10 ottobre 1962.

BIMA. Un'osservazione preliminare: siccome l'approvazione del provvedimento – in sè cosa modesta – investe questioni di principio, credo, se lei, onorevole Presidente, consente, che sarebbe il caso di rinviare la discussione, tanto più che il collega Curti – in questo momento assente – che è un competente in materia, potrà riferire esaurientemente sul problema al più presto. Anch'io intendo intervenire nella discussione ma fino ad ora non ho, purtroppo, potuto prendere conoscenza di tutti i documenti, tra cui anche una sentenza del Consiglio di Stato sull'argomento.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario al rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886-*B*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ». Il Governo ha presentato i seguenti tre emendamenti:

1°) I primi tre commi dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti commi:

« Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione nella misura fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Sugli oli minerali lubrificanti ottenuti, con qualsiasi mezzo o processo, da oli minerali lubrificanti usati nell'interno dello Stato l'imposta di cui al comma precedente è applicata nella misura del 25 per cento dell'aliquota intera limitatamente ai quantitativi non eccedenti la produzione raggiunta nel 1962 da ciascuno degli opifici che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano effettivamente la particolare attività. A tal fine il Ministro per le finanze stabilirà, con proprio decreto, il quantitativo annuo di prodotto da ammettere, per ogni opificio e nei limiti predetti allo specifico trattamento.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con oli minerali lubrificanti non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e terzo comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

2°) All'articolo 20 sostituire le parole: « ed al terzo comma », con le parole: « ed al quinto comma ».

3°) All'articolo 23 sostituire le parole: « di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 », con le parole: « di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 12 ».

In pratica, qui si instaura una nuova disciplina sugli oli rigenerati che si ottengono con qualsiasi mezzo o processo.

Ho posto il provvedimento all'ordine del giorno perché il Governo potesse presentare gli emendamenti preannunciati. È chiaro che io, come Relatore, debba esaminarli e che non ritenga, quindi, opportuno iniziare la discussione in questa seduta. È però mia opinione che sia il caso di leggere attentamente gli emendamenti apportati e cercare di comprenderli. Ciò non significa che, in pratica, il provvedimento venga discusso; è una lettura che viene fatta a solo titolo informativo, specie per la parte che riguarda il tema scottante del provvedimento laddove è detto che sugli oli minerali lubrificanti rigenerati ottenuti con qualsiasi mezzo o processo e quindi con i due sistemi oggi in atto, vale a dire con la rigenerazione chimica e con la rigenerazione fisica, comunque, l'imposta è applicata nella misura del 25 per cento.

Il testo attuale prevede che la misura dell'imposta degli oli lubrificanti ottenuti da oli

esausti, sia pari ad un quarto della imposta piena. A questo punto si introduce l'emendamento: « limitatamente ai quantitativi non eccedenti la produzione raggiunta nel 1962 da ciascuno degli opifici che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitavano l'attività ».

Il 25 per cento di imposta viene quindi bloccato ai quantitativi prodotti nei singoli opifici entro la data di entrata in vigore della legge. A tal fine il Ministro delle finanze stabilirà, con proprio decreto, il quantitativo annuo di prodotto da ammettere allo specifico trattamento.

In altre parole, con detto emendamento, si propone un blocco e si stabilisce che i quantitativi di olio rigenerato, fin qui prodotti, godono della misura accennata che riduce la imposta al 25 per cento; tacendo però il provvedimento per quanto riguarda i quantitativi prodotti in aggiunta, si deve intendere che essi verranno sottoposti ad imposta piena. Mi pare che questo sia evidente. Alla tesi, poi, secondo la quale la miscelazione doveva avvenire in recinti chiusi, fiscalmente vigilati, si è contrapposto che, se vengono miscelati prodotti che hanno assolto il tributo, questo fatto li esime da qualsiasi altro controllo. Si possono fare miscele in diverse proporzioni: 20 per cento di esausto e 80 per cento di nuovo o viceversa però, tanto il 20 che l'80 per cento, nei due casi, hanno già pagato l'imposta per il tipo di prodotto di che trattasi e, avendo pagato l'imposta, la miscelazione è un fatto puramente meccanico.

Pare a me che questa debba essere l'interpretazione da dare. Ho però scoperto, anche sotto questo profilo alcuni elementi di preoccupazione che non ritengo; però, sia ora il caso di esporre. Non vi è dubbio che comunque, resta sostanzialmente da valutare la nuova situazione per cui, praticamente, chi ha finora esercitato la miscelazione paga il 25 per cento per i quantitativi che ha lavorato; chi non ha svolto, finora, tale attività dovrebbe invece pagare l'imposta piena. La prima osservazione da farmi mi pare sia che un provvedimento di questo genere dissuade dall'intraprendere l'attività di cui si tratta perché non vi è dubbio che, dovendo pagare l'imposta piena, non vi è più convenienza a rigenerare a meno che l'olio esausto non abbia un prezzo tanto basso da potersi considerare addirittura nullo. È un provvedimento, quindi, che blocca la creazione di nuove aziende mentre le vecchie aziende potrebbero lavorare fino ad un punto da calcolarsi azienda per azienda, punto al di là del quale, esse, dovendo corrispondere l'imposta piena, non potrebbero andare a causa della diminuzione dei guadagni. Una disciplina di questo genere mi pare sia volta a scoraggiare la rigenerazione ed a mantenerla nei quantitativi fin qui prodotti quantitativi, però che credo nessuno conosca perché si tratta di un settore fin qui libero da imposta e, quindi, non controllato.

ALBERTINI. Sono due sistemi di cui uno è controllato: quello che rigenera fisicamente, mentre l'altro è controllato basandosi sulla rigenerazione chimica.

PRESIDENTE. Fino ad ora la rigenerazione fisica non è controllata non essendo tassata e la rigenerazione chimica è tassata al 50 per cento. È, infatti, noto che la rigenerazione si presenta quasi completamente come rigenerazione fisica, per cui è chiaro che le aziende che praticano la rigenerazione chimica, tentano di presentarla come rigenerazione fisica.

Mi risulta che lo stesso Ministero non è bene a conoscenza di quali siano le aziende che esercitano l'una rigenerazione o l'altra. È un settore del quale, mi sembra, non abbiamo dati. Io stesso, quando mi occupai di queste cose, domandai quali fossero i quantitativi prodotti ed ebbi dati oscillanti dalle 30 alle 50 mila tonnellate, può, però, darsi che oggi si sia andati molto al di là di queste cifre perché la rigenerazione è in diretto collegamento con la utilizzazione dell'olio nuovo; più si utilizza olio nuovo, più ne viene rigenerato, quindi, se i dati del 1959-60 hanno una validità, essi debbono essere modificati di una percentuale pari alla maggiore vendita di olio nuovo.

Si tratta di dati, quindi, estremamente oscillanti e lo stesso Ministero non ha, in pratica, elementi per poter controllare i quantitativi né a livello della produzione globale, né al livello delle singole aziende. L'unico elemento sarebbe il fatturato. Ma la potenzialità è in relazione alle giornate lavorative. Comunque, il Ministero assegnerebbe i quantitativi agevolati, ma molto più importante è che una impostazione di tal genere conseguirebbe lo scopo di frenare la espansione di queste piccole industrie.

SERVELLO. Senza entrare nel merito degli emendamenti, vorrei far notare che si verrebbe a creare una limitazione particolare di un determinato settore, di un settore nel settore, limitazione che, a mio avviso, non è compatibile con quello che è l'indirizzo economico del nostro Paese. Anziché continuare in questo andazzo, in questo andirivieni della legge che per anni va dalla Camera al Se-

nato e dal Senato alla Camera, e che evidentemente trova i due rami del Parlamento divisi su due esclusivi punti, chiederei alla Presidenza se non ravvisi l'opportunità di consigliare il Ministro per uno stralcio delle parti controverse perché si possa dirimere il contrasto.

PRESIDENTE. Vorrei augurarmi che la settimana ventura, in un modo o nell'altro, possiamo definire questa legge. Vorrà dire che possiamo definire questo disegno di legge. Vorrà dire che anche in questo caso non vi sarà una norma che possa considerarsi perfetta. L'inconveniente è stato di condensare in un unico provvedimento tutta quanta la materia che si riferisce a questo intricato campo dei prodotti petroliferi e la loro utilizzazione.

Rinvio, pertanto, la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni (3847).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni ».

C'è qui fra noi il Presidente della Commissione Agricoltura, onorevole Germani, che mi è gradito salutare a nome di tutti.

Egli è venuto insieme al collega De Leonardis per comunicarci il parere espresso dalla Commissione Agricoltura sul disegno di legge concernente la revisione generale degli estimi e il nuovo catasto terreni.

GERMANI. Prego l'onorevole De Leonardis di voler dare lettura del parere della Commissione Agricoltura.

DE LEONARDIS, *legge*:

« La Commissione Agricoltura della Camera,

premesso che le dichiarazioni programmatiche del Governo e le conclusioni della Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura hanno sottolineato la necessità che si provveda alla riduzione degli oneri fiscali in agricoltura, con particolare riguardo alla revisione generale degli estimi catastali, esprime sul disegno di legge n. 3847: « Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni » parere favorevole a condizione che nel testo del provvedimento siano collocate le seguenti richieste:

1°) la revisione degli estimi deve contribuire a realizzare la riduzione degli oneri fiscali in agricoltura;

2°) agli effetti della determinazione del reddito imponibile debbono detrarsi, oltre che le voci indicate nel decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589, anche il costo degli oneri previdenziali e l'effettivo costo del lavoro;

3°) l'applicazione delle nuove tariffe d'estimo deve essere subordinata alla revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni;

4°) inoltre, l'applicazione delle tariffe di estimo risultanti dalla revisione di cui al disegno di legge, deve essere disposta con successivo provvedimento legislativo;

5°) deve essere disposta altresì la detrazione di una quota di reddito di lire 240.000 annue esente da imposte e sovrimposte;

6°) nel disegno di legge deve essere introdotta una norma transitoria in virtù della quale, nelle more della revisione degli estimi, si concede la esenzione dalle imposte, sovrimposte e addizionali quando gli attuali redditi imponibili, rivalutati con i noti coefficienti per l'applicazione dell'imposta complementare sul reddito, non superino i due terzi del minimo imponibile di cui all'articolo 89 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e il contribuente non abbia altri redditi, ai fini dell'imposta complementare, superiori al limite stabilito dall'articolo 130 del succitato testo unico ».

Nel disegno di legge, all'articolo 2, quando si fa riferimento al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non viene compresa anche la detrazione del costo degli oneri previdenziali. Si è detto nel parere che occorre valutare tale costo agli effetti della determinazione del reddito. I contratti di lavoro sono indicativi, perché, effettivamente, la mano d'opera viene pagata di più rispetto ai contratti collettivi.

Per quanto riguarda il primo punto, si chiede che la legge debba tendere alla riduzione degli oneri fiscali in agricoltura, condizione essenziale per la realizzazione del programma governativo nel settore agricolo.

Per quanto riguarda la terza richiesta, si è rilevato che la redazione dell'articolo 3 del disegno di legge fa intravvedere che le tariffe agli estimi verrebbero ad essere applicate anche prima che si abbia la classificazione dei terreni. Così pure è opportuno che i nuovi estimi vengano applicati dopo che vi sia una successiva disposizione legislativa. Questo perché le attuali aliquote che vengono utilizzate per il gettito fiscale sono molto alte e se dopo la revisione saranno applicate le stesse tariffe avremmo una vera espropriazione.

Nel punto 6°) si chiede che nel disegno di legge sia introdotta una norma transitoria in virtù della quale, prima dell'entrata in vigore della legge, venga applicata la riduzione di 240.000 lire di abbattimento alla base.

Queste sono le condizioni che la Commissione Agricoltura ritiene indispensabili perché sia dato parere favorevole e tanto secondo le dichiarazioni programmatiche del Governo e secondo le conclusioni della conferenza dell'agricoltura.

Vi è una monografia presentata alla conferenza in cui viene detto che, mentre la produzione, dal 1948 al 1959 è aumentata, in valori monetari, di 71 volte, le imposte sono aumentate di 90 volte, i contributi assicurativi e assistenziali di 234 volte con una media ponderale di 214. I dati esposti sono ricavati dalla Relazione economica annuale e dell'Annuario dell'Istituto centrale di statistica, quindi, non è un'opinione approssimativa, ma dati risultanti da pubblicazioni ufficiali. È questa la ragione per cui sono state avanzate le richieste al fine di ridurre gli oneri fiscali in agricoltura.

PRESIDENTE. Ritengo si dovrà completare il punto 6°) mettendo che il limite di cui all'articolo 130 del testo unico sulle imposte dirette è superato.

Comunque la richiesta che qui viene presentata e nei limiti in cui può essere accolta, deve formare oggetto di studio e di creazione di emendamenti e deve, quindi, esser dato il tempo tanto all'onorevole Relatore quanto ai colleghi, di compiere una esatta valutazione.

Ritengo che anche lo stesso rappresentante del Governo vorrà riservarsi del tempo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo era pronto a rispondere alle varie proposte di emendamento presentate sia dall'onorevole Zugno che dagli onorevoli colleghi della sinistra. Ora è stato emesso, dalla Commissione Agricoltura, un parere che prospetta alcuni problemi nuovi. Debbo quindi dire, a nome del Ministro, che, naturalmente, molte riserve vengono prospettate nei riguardi di questo parere. Non vedo però ostacoli ad un eventuale colloquio tra qualche rappresentante della Commissione Agricoltura e lo stesso Ministro per esaminare la possibilità di un accoglimento, almeno parziale, delle richieste avanzate dalla Commissione Agricoltura.

Chiederei, quindi, un breve rinvio della discussione.

BIGI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, sul fatto che la nostra parte non concorda con il parere della Commissione Agricoltura così come esso è formulato, ritenendo che la estensione delle esenzioni vada oltre i necessari limiti. Richiamandosi poi la nostra parte alle stesse premesse della conferenza della agricoltura e agli impegni programmatici del Governo, essa chiede e lo chiede nell'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, l'esonero dalle sovrimposte e dalle imposte sui terreni e sui redditi agrari, di tutti i contadini coltivatori diretti.

La nostra parte si richiama al modo in cui i redditi catastali sono stati sempre determinati in modo ingiusto non detraendo per questi il valore del lavoro da essi impegnato creandosi sperequazioni a danno dei coltivatori diretti. Una ulteriore sperequazione la si ha con le imposte e sovrimposte e supercontribuzioni cui spesso ricorrono le autorità tutorie.

Ciò viene chiesto, tenuto conto del parere di tutte le organizzazioni sindacali.

Nella compilazione della nuova legge, dovrebbero, quindi, essere esclusi dalla applicazione della imposta sui terreni, sui redditi agrari e dalle supercontribuzioni, i contadini coltivatori diretti, cioè coloro che in base alla legge n. 739 sono classificati come tali.

Chiediamo che il Governo tenga conto della richiesta così avanzata proprio in considerazione dei deliberati programmatici e delle conclusioni della conferenza della agricoltura ma soprattutto della situazione in cui contadini coltivatori diretti versano.

Se questo punto non venisse accolto, la nostra parte chiederebbe la rimessione in Aula del provvedimento.

PRESIDENTE. La nostra Commissione si trova dinanzi al parere espresso dalla Commissione Agricoltura. È chiaro che in quella Commissione si sarà creata una posizione di maggioranza ed una posizione di minoranza. Siamo dinanzi ad un documento che ci si presenta come parere di quella Commissione, parere che sarà da noi valutato e da esso tratte quelle conclusioni e quelle conseguenze che riterremo opportune rimanendo liberi di approvare o meno quegli emendamenti che verranno ulteriormente presentati e quelli che la conoscenza del detto parere avrà determinato.

ANGELINO PAOLO. Ho letto il parere emesso dalla Commissione Agricoltura e mi chiedo se un parere di tal genere possa inerire ad un disegno di legge che, come quello in esame, tratta, se non vado errato, della

riforma della imposta fondiaria e non della riforma della finanza locale.

Mi chiedo se un provvedimento come quello in esame ha spalle sufficientemente robuste per sostenere quanto ad esso viene ora richiesto o se non sia il caso di presentare un disegno di legge in riforma della finanza locale e della imposta sui tererni.

Trovo giusto il punto 3°) che dice che l'applicazione delle nuove tariffe di estimo deve essere subordinata alla revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni.

Si dice poi che deve essere disposta la detrazione di una quota di reddito di lire 240 mila annue esente da imposte o sovrimposte – ed il Ministro delle finanze, anche in Aula ha annunciato che è allo studio la personalizzazione dell'imposta fondiaria perché anche i coltivatori diretti possano beneficiare di quell'abbattimento alla base di cui beneficiano i redditi di carattere commerciale, professionale e di lavoro subordinato – ed anche su questo siamo d'accordo. Si aggiunge però che, nelle more della revisione degli estimi, si concede, con norma transitoria introdotta nel disegno di legge, la esenzione dalle imposte, sovrimposte o addizionali; debbo osservare allora, a questo riguardo, che si entra nel campo della finanza locale e una norma simile, difficilmente può inserirsi nel disegno di legge in esame il cui scopo è molto limitato, quello della revisione generale degli estimi e revisione del nuovo catasto dei terreni. Si tratta di un argomento tecnico; siamo in argomento di una riforma della finanza statale e non di finanza locale e mi chiedo quindi se sia opportuno procedere nel nostro *iter* tenendo per buona l'iniziativa del Governo della riforma della imposta sui terreni agli effetti dell'abbattimento alla base per perequare i redditi agricoli a quelli provenienti da altre attività. Concordo sull'abbattimento alla base ma a me pare che tutto il problema debba formare oggetto di un separato provvedimento e che non si possa introdurre questa materia in un provvedimento tecnico la cui attuazione è demandata a uffici particolari.

ZUGNO. Vorrei dire che è opportuno sentire il parere del Ministro prima di inoltrarci in una disputa di questo genere.

Sono indubbiamente di parere discorde rispetto all'onorevole Angelino: il catasto non ha una funzione tecnica; è uno strumento tecnico ma ha una finalità strettamente fiscale e quando parliamo di personalizzazione nessuno ha mai immaginato che la personalizzazione possa indurre in agricoltura a una denuncia analitica sulla produzione annuale. Tanto è vero che si prende una media decennale e questa media decennale – si dice – dovrebbe assicurare i minimi e i massimi. Il che significa che in agricoltura ci sono casi eccezionali che sono compresi nel decennio e che portano via l'intero prodotto. Ora, il giudizio del reddito – e quindi la stima da iscrivere nel catasto, deve essere in funzione di un reddito medio ordinario per cui l'aggancio fiscale deve venire attraverso disposizioni legislative. Vedrà la Camera se staranno bene le proposte della Commissione Agricoltura oppure no.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Alcuni punti del parere della Commissione Agricoltura hanno immediata percezione, altri hanno bisogno di essere approfonditi. Tuttavia esprimo una adesione – in linea di massima – a qeesto parere tanto più che – come ha ricordato l'onorevole Zugno – il suo contenuto formerà oggetto di emendamenti presentati o in corso di presentazione. Vorrei fugare alcuni dubbi prospettati sia dall'onorevole Paolo Angelino sia dall'onorevole Bigi. Il provvedimento che è al nostro esame, è di carattere tecnico, ma non bisogna dimenticare – come ha detto l'onorevole Zugno – che il catasto è puramente indicativo per la imposizione fiscale e noi abbiamo la massima urgenza e interesse a che esso sia approvato perché abbiamo bisogno di rivedere gli estimi catastali per adeguarli alla realtà odierna. Inoltre abbiamo interesse alla revisione del classamento del nuovo catasto terreni in una notevole parte del territorio nazionale.

A me pare che questo parere e gli emendamenti siano pertinenti alla discussione del disegno di legge, proprio per i motivi ricordati della base fiscale che riveste il catasto. D'altra parte non sarei favorevole ad aderire ad esonerare certi soggetti, perché se verrà applicato il metodo già attuato con il decreto 4 aprile 1939 con i moderni sistemi di estimo catastale – che poi sono gli stessi dell'estimo ordinario – la detrazione, qui giustamente ricordata, dell'onere previdenziale e quello effettivo del lavoro manuale, porterà per le aziende in alta collina o in montagna a redditi negativi. Quindi la preoccupazione di esonerare sarà praticamente inesistente di fronte a un estimo applicato con le detrazioni già previste dal decreto 4 aprile 1939. Questa detrazione dell'onere porterà, spesso, a valori negativi, a redditi negativi, e se il reddito è negativo le tariffe dell'estimo saranno pure negative e non ci sarà una base per l'imposta

del reddito agrario. In sostanza, poiché ci riserviamo di esprimere il nostro parere più meditato su questi punti, vorrei intanto auspicare che da parte del Governo – sentito il parere del Ministro delle finanze – non ci fosse una opposizione ad introdurre questi concetti nel disegno di legge.

Quindi concludo raccomandando l'urgenza del provvedimento, e per la sua importanza ai fini generali e della revisione degli estimi che sono base non solo per l'applicazione dell'imposta fondiaria ma anche di altre imposte e per l'aggiornamento del rilevamento catastale, cioè classamento dei terreni, specialmente nelle zone più arretrate che furono più diligenti ad osservare e ad adempiere agli obblighi della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 » (513):

Presenti e votanti . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge d'iniziativa popolare:

« Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3172):

Presenti . . . . . 27
Votanti . . . . . 21
Astenuti . . . . . 6
Maggioranza . . . . . 11
Voti favorevoli . . . . 21
Voti contrari . . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Pezzino, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

*Si sono astenuti* (per la proposta di legge di iniziativa popolare n. 3172): Bigi, Grilli Giovanni, Pezzino, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

**La seduta termina alle 12,30.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI